

ALLEGATO 3

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome:	Nella sua qualità di:
Telefono / Cell:	Indirizzo email:
Numero iscrizione al registro:	Data iscrizione:
Sezione:	Sede Operativa:

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Numero iscrizione al registro:	B000099633	Ragione Sociale:	Compagnia Italiana Brokers di Assicurazione Spa, in breve CIBA Brokers Spa
Sito internet:	www.cibabrokers.it	Data iscrizione	22/04/2007 - Sezione B
Sede Legale:	Via Calzoni, 1/3 - 40128 BOLOGNA	Sede Operativa:	Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 BOLOGNA
Posta elettronica	segreteria@cibabrokers.it	Indirizzo PEC:	cibabrokers@registerpec.it

3. VERIFICA DEI DATI:

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II.

Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività del broker CIBA BROKERS Spa viene svolta su incarico del cliente;
b) Collaborazione orizzontale il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012, come di seguito riportato (da considerare solo se indicato):

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker CIBA BROKERS Spa NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in CIBA BROKERS Spa;

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto CIBA Brokers spa dichiara che:

- a. () fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
b. () fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
c. (x) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso: informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario, ove esistente;
d. () fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:

SEZIONE V

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da CIBA Brokers spa per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. (x) onorario corrisposto direttamente dal cliente ();
b. (x) commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. () altra tipologia di compenso;
d. () combinazione diverse tipologie di compenso.
e. () (nel caso di polizze r.c. auto) la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.

SEZIONE VI

Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi il broker CIBA BROKERS Spa dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

c. Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

Collocazione della polizza:
Agenzia (eventuale):
Autorizzazione al pagamento del premio

NOTA BENE:

Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker CIBA BROKERS Spa informa:

- che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
 - Raccomandata R.R. indirizzata a CIBA BROKERS Spa - Ufficio Reclami - Via A. Calzoni, 1/3 40128 BOLOGNA (BO)
 - tramite PEC all'indirizzo: cibabrokers@registerpec.it

Responsabile della funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami è il Dott. Trambaiolo Luca che risponde ai seguenti recapiti: tel. +39 051.231100 - mail luca.trambaiolo@studios.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l'Assicurato possono rivolgersi all'**IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale, 21 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di presentare ricorso all'**Arbitro Assicurativo**, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it** per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

CIBA Brokers Spa

Rev. 5 del 07/05/2026